

CONVENZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI
PRESSO IL TRIBUNALE
EX ART. 73 D.L. 69/2013
AI FINI DELLA PRATICA FORENSE

tra

il **TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO**, in persona del Suo Presidente dott. Antonello Fabbro,

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TREVISO**, in persona del Suo Presidente avv. Diego Casonato,

Visti:

- l'art. 44 della Legge Professionale Forense n. 247/2012;
- l'art. 73 del D.L. 69/2013 sulla formazione presso gli Uffici Giudiziari;
- il D.M. n. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense);

Considerato:

a) che la formazione comune di Avvocati e Magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;

b) che l'art. 15 lett. a), g) e h) della Legge Professionale Forense n. 247/2012 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati i compiti di provvedere alla tenuta degli albi professionali, dei registri dei praticanti e dell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e di vigilare sull'esercizio della pratica forense;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine (art. 45/1 L. 247/2012) il rilascio del certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante l'abbia svolta con diligenza ed effettivo profitto per il periodo e nei modi previsti dalla Legge Professionale Forense e dal Regolamento (D.M. n. 70/2016);

d) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense deve essere svolto, in forma continuativa, per 18 mesi (art. 41/5 L. 247/2012);

e) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense può essere svolto anche presso un Ufficio Giudiziario, fermo restando l'obbligo per il praticante di svolgere uno stage formativo di almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine (art. 41/7 L. 247/2012);

f) che spetta al Capo degli Uffici di cui al successivo art. 4 (e, dunque, al Presidente del Tribunale Ordinario) di elaborare, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività del praticante avvocato che vorrà accedere all'esercizio della professione forense e che ha inteso essere ammesso al tirocinio presso gli Uffici Giudiziari (commi 5 e 5 bis art. 73 D.L. 69/2013);

richiamati:

- il vigente Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- il vigente Regolamento della Scuola Forense approvato dal CdA della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana;

si conviene quanto segue:

1. 1.1. I laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 73 D.L. 69/2013 possono accedere, a domanda, **per una sola volta e in presenza di magistrati disponibili a ricoprire il ruolo di affidatari**, ad un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ordinario di Treviso per la durata complessiva di 18 mesi.
- 1.2. Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti di requisiti di cui al comma precedente che hanno presentato domanda, si riconosce preferenza ai candidati secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 73 D.L. 69/2013.
2. 2.1. L'esito positivo dell'attività di formazione **della durata di diciotto mesi** svolta dal tirocinante presso l'Ufficio Giudiziario è valutato, per il periodo di un anno, ai fini del

compimento del periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi del comma 13 dell'art. 73 D.L. 69/2013.

2.2. Durante lo svolgimento del periodo di formazione presso l'Ufficio Giudiziario, il tirocinante potrà frequentare lo studio professionale di un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso, purché durante tale periodo venga garantita:

- la presenza presso lo studio legale per almeno 20 ore settimanali (art. 3/1 D.M. 70/2016);
- la partecipazione al numero di udienze minimo previsto dal vigente Regolamento;
- la frequenza e la partecipazione alla Scuola Forense per almeno 18 mesi (art. 43 L. 247/2012 – art. 3/3 D.M. 70/2016 – Regolamento Scuola Forense della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana) anche al fine di consentire il superamento della/e prova/e necessarie per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

3. 3.1. Per l'accesso all'attività di formazione presso il Tribunale Ordinario di Treviso, il tirocinante dovrà:

- presentare domanda al Presidente del Tribunale o (o al Magistrato dallo stesso delegato) ed allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 73 D.L. 69/2013 anche a norma degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- iscriversi nel Registro dei Praticanti anche ai fini della frequenza della Scuola Forense laddove intenda contestualmente svolgere il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

3.2. Nella domanda può essere espressa una preferenza per uno specifico settore o materia, ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3.3. Nel momento in cui il tirocinante intende svolgere anche la pratica per l'accesso alla professione forense presso lo studio di un Avvocato, contemporaneamente o successivamente all'attività di formazione presso l'Ufficio Giudiziario, il tirocinante dovrà darne comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Treviso.

4. 4.1. Il Presidente del Tribunale interpella i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati e, all'esito, dispone che gli ammessi all'attività di

praticantato presso il Tribunale siano affidati ad uno dei Magistrati che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, ad un Magistrato designato direttamente dal Capo dell'Ufficio. Tale designazione sarà comunicata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

4.2. Gli ammessi assistono e coadiuvano il Magistrato nel compimento dell'ordinaria attività. Il Magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Nel corso degli ultimi 6 mesi del periodo di praticantato, il Magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo praticante al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività dei praticanti avvocato si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione; essi sono obbligati a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività, ad astenersi dalla deposizione testimoniale e a comunicare preventivamente al Magistrato i fascicoli relativi ad attività del proprio *dominus*.

4.3. I ~~praticanti avvocato~~ **tirocinanti** sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i Magistrati dell'Ufficio, ed individuati dal Presidente del Tribunale (o dal Magistrato dallo stesso delegato).

5. Le modalità di svolgimento dell'attività di formazione verranno regolate in concreto dal Presidente del Tribunale, in qualità di Dirigente dell'Ufficio, o da un Magistrato dallo stesso delegato, tenendo conto dei criteri e moduli operativi già indicati dal CSM nella risoluzione 29 aprile 2014, prevedendo in particolare:

- la creazione di un mansionario delle attività del tirocinante, opportunamente dettagliato in relazione al periodo di formazione, considerato che la capacità complessiva del tirocinante progredisce naturalmente con l'avanzare del periodo di formazione e in relazione allo specifico settore di destinazione. Il periodo di formazione si articolerà, di norma, nelle seguenti fasi:

prima fase, nella quale verrà svolta attività di supporto in udienza al magistrato, controllo fascicoli e stato del ruolo, ricerca dottrinale e giurisprudenziale;

seconda fase, nella quale verrà svolta con il tirocinante attività di studio delle cause del ruolo in vista dell'adozione dei relativi provvedimenti, redazione di bozze di provvedimenti, uso degli strumenti informatici;

fase finale, nella quale il tirocinante potrà anche partecipare alla redazione dei provvedimenti stessi e alla massimazione delle sentenze e costruzione di archivi di giurisprudenza.

- la nomina da parte del Presidente del Tribunale di uno o più Coordinatori dei Tirocinanti, al fine di gestirli in modo unitario, fungere da raccordo per le varie attività burocratiche, supportare il Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e valutare i risultati dello stesso. In tali attività i Magistrati Coordinatori dovranno relazionarsi con i vari Magistrati affidatari e anche con i Magistrati di riferimento per le esigenze informatiche connesse con il tirocinio.
- un interpello fra i Magistrati dell'Ufficio per acquisire le disponibilità ad essere i magistrati affidatari di tirocinanti. Nell'assegnazione andrà assicurata una continuità del modulo di affiancamento dei tirocinanti, nell'ottica dello strumento organizzativo volto ad assicurare maggiore efficienza e qualità al lavoro del Magistrato. A seguito dell'interpello, i Magistrati indicheranno le specifiche disponibilità di massima in termini di orario e giornate.
- la previsione di uno specifico progetto formativo al momento dell'ingresso del tirocinante, al fine di adeguare in modo flessibile e in concreto la frequenza dei tirocinanti in accordo con il singolo Magistrato affidatario e, al contempo, di cristallizzare in modo certo l'impegno di presenza e il rispetto degli altri impegni connessi al praticantato presso lo studio legale di un Avvocato.

Il progetto formativo sarà sottoscritto dal tirocinante, dal Coordinatore e dal Presidente del Tribunale al momento dell'inizio dell'attività di formazione e conterrà tutti gli elementi necessari a delineare il percorso del tirocinante in affiancamento al Magistrato e il suo contenuto con i relativi obblighi. In esso andranno inseriti i dati anagrafici del tirocinante ed alcune indicazioni utili per il concreto affidamento (studio in cui si svolge la pratica, eventuali precedenti esperienze di tirocinio presso Uffici Giudiziari, ecc.), il nome dell'Affidatario e il periodo di affidamento, il mansionario, con eventuali specificazioni e adattamenti in base ai percorsi formativi specifici del

tirocinante (quali eventuali dottorati di ricerca in corso di svolgimento). Inoltre, nel progetto formativo andranno incluse indicazioni sulla presenza del tirocinante in termini di giornate o orario, concordate con il Magistrato affidatario nel quadro del minimo settimanale di due giorni a settimana.

- La redazione, al termine del tirocinio, di una breve relazione da parte del magistrato affidatario, come prevista dall'art. 73, co. 11 d.l. n. 69/2013, che dovrà consentire al magistrato coordinatore e al Capo dell'Ufficio di poter valutare l'esito del tirocinio;
- L'indicazione degli obblighi del tirocinante, consistenti in particolare:
 - nel dovere di riservatezza e riserbo riguardo i dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
 - nell'obbligo di segreto su quanto appreso in ragione della loro attività;
 - nell'astensione dalla deposizione testimoniale.

Tali obblighi verranno espressamente comunicati al tirocinante mediante inserzione, oltre che nella presente convenzione, anche nel documento informativo e nei progetti formativi.

- Il rilascio di una attestazione finale sull'esito del periodo di formazione da trasmettersi anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso (commi 11, 11bis e 13 dell'art. 73 D.L. 69/2013). Tale attestazione sarà rilasciata dal Presidente del Tribunale (o dal Coordinatore dallo stesso delegato), e dovrà contenere la positiva, o negativa, partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.
- Il documento informativo che sarà predisposto dal Presidente del Tribunale sulle proposte di tirocinio, nel quale saranno raccolte le informazioni, gli elementi del "contenuto minimo" del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) ed enunciati alcuni oneri ed obblighi del tirocinante (riservatezza, ecc.), così da fungere sia come indicazione programmatica dell'utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio, sia da guida informativa per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari.

Il "documento informativo" sarà allegato dal Presidente del Tribunale ai programmi di gestione annuale ex art. 37 Legge 111/2011 e ai D.O.G. triennali e ne verrà data

pubblicità nelle forme ritenute migliori dall'Ufficio (sito web, comunicazione alle Università, alle SSPL e agli Ordini degli Avvocati del circondario).

6. 6.1. Richiamato quanto previsto dall'art. 5 per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio presso il Tribunale Ordinario di Treviso che intendano svolgere in contemporanea la pratica forense è condotta in collaborazione fra gli Uffici Giudiziari e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

6.2. Tutta la documentazione relativa lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e di cui all'art. 5 della presente convenzione verrà trasmessa a cura del praticante avvocato al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'Ufficio Giudiziario, per il periodo stabilito, costituirà causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio al fine del riconoscimento del periodo di pratica forense.

7. 7.1. Richiamati gli obblighi di cui all'art. 5, gli ammessi all'attività di formazione presso il Tribunale Ordinario di Treviso avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il Giudice ritenga di non ammetterli;

non avranno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto i quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica forense.

Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale, anche in qualità di praticante abilitato, innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7.2. Lo svolgimento dell'attività di formazione non darà diritto ad alcun compenso e non determinerà il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi (comma 8 dell'art. 73 D.L. 69/2013).

7.3. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del Magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o

per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'Ordine Giudiziario (comma 9 dell'art. 73 D.L. 69/2013).

8. L'attività di formazione potrà essere svolta contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il praticantato per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse (comma 10 dell'art. 73 D.L. 69/2013).
9. 9.1. Il tirocinante che intenda svolgere contemporaneamente anche la pratica forense, durante il periodo di formazione presso l'Ufficio Giudiziario, oltre alla relazione finale, dovrà anche attestare con una breve relazione alla partecipazione da almeno 30 udienze a semestre.
9.2. Il tirocinante sarà anche tenuto:
 - a svolgere le attività a lui affidate dal Magistrato affidatario e dall'Avvocato con diligenza e continuità;
 - a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
 - a partecipare alle lezioni della scuola forense e ad eseguire le esercitazioni scritte stabilite nel programma della stessa.
10. 10.1. La violazione da parte del tirocinante degli obblighi previsti all'art. 9 sarà valutato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica professionale. Il Capo dell'Ufficio Giudiziario ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, l'attività di tirocinio per le seguenti cause:
 - venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
 - mancato rispetto degli obblighi assunti;

violazione di norme deontologiche.

10.2. Qualora il tirocinante svolgesse in contemporanea anche la pratica per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, dell'interruzione del tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario sarà informato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, il quale potrà prendere le relative decisioni in merito alla prosecuzione della pratica forense.

La presente convenzione ha efficacia immediata.

Treviso, 30 aprile 2024

Il Presidente del Tribunale
di Treviso

Dott. Antonello Fabbro



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Treviso

Avv. Diego Casonato



